

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Stephanie Vigl

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Circolare

numero:	38i
del:	2022-04-19
autore:	Martina Malfertheiner

A tutti i nostri clienti

Comunicazione preventiva telematica per chi utilizza lavoratori occasionali a partire dal 1° maggio 2022

Nella presente circolare riepiloghiamo il nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i committenti di lavoratori autonomi occasionali¹. A decorrere dal 1° maggio 2022 l'unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali². Fino al 30 aprile sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail³.

Al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, è stato introdotto l'obbligo di comunicare preventivamente l'avvio dell'attività all'Ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante SMS o posta elettronica. Questo nuovo obbligo è stato introdotto dalla legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro⁴ ed è stato inserito all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le indicazioni al corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione⁵:

1 Ambito di applicazione

La Nota n. 29 del INL precisa che l'obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i **committenti che operano in qualità di imprenditori**⁶. L'obbligo interessa i lavoratori autonomi

- inquadrabili nella definizione all'art. 2222 CC⁷

1 Il termine italiano "lavoratore" è stato tradotto in tedesco come Arbeiter in modo che non sia confuso con altri termini (p.e. Mitarbeiter - "collaboratore").

2 Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 573 del 28.03.2022

3 v. nostra circolare n. 14 del 27.01.2022

4 Art. 13, lettera d), DL 146 del 21.10.2021, modificato in sede di conversione dall'art. 1, comma 1, Legge 215 del 17.12.2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20.12.2021. Questa lettera d) dell'art. 13 sostituisce l'art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) Decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008

5 Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 29 del 11.01.2022

6 Art. 2082 CC Imprenditore: "È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi."

Art. 2083 CC Piccoli Imprenditori: Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia

7 Art. 2222 CC Contratto d'opera: "Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [c.c. 2225] un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente,...."

I - 39100 Bolzano - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale dell'art. 67, comma 1, lett. l), DPR 917/1986⁸.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti con la Nota n. 109 del 27.1.2022 e n. 393 del 1.3.2022 e chiarito che sono esonerati dall'obbligo di comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali:

- Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi. Laddove tali Enti svolgono, anche in via marginale, un'attività d'impresa, sono tenuti alla comunicazione con riferimento ai lavoratori impiegati nell'attività imprenditoriale.
- Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale. L'attività è inquadrabile nell'art. 67, comma 1 lett. i) DPR 917/1986.
- Le prestazioni del procacciatore d'affari occasionale rientrano nell'art. 67, comma 1 lett. i) DPR 917/1986 e quindi sono escluse.
- I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura prettamente intellettuale sono esclusi. Possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi. Tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale possono essere ricomprese anche le prestazioni delle guide turistiche, dei traduttori, degli interpreti e dei docenti di lingua.
- La pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici⁹ sono esonerati dall'adempimento della comunicazione preventiva in quanto l'obbligo si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Secondo le informazioni del direttore dell'Ispettorato del lavoro¹⁰, Dr. Sieghart Flader, tutti gli enti pubblici (comuni, comunità comprensoriali, scuole, case di riposo ex-IPAB e loro consorti) sono esenti dall'obbligo di comunicazione, perché non sono imprese. Le case di riposo private, le cliniche private e istituzioni simili, invece, sono imprese e devono comunicare. La comunicazione deve essere fatta anche se si tratta di un'azienda gestita privatamente da un ente pubblico (per esempio, un'azienda agricola gestita privatamente da un comune).
- Il lavoro da remoto (abitazione / ufficio del prestatore) non esonera dall'obbligo della comunicazione. Secondo l'INL infatti il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell'obbligo di comunicazione. Qualora l'attività rientra nell'ambito delle prestazioni intellettuali, allora è esonerato.
- Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo sono esonerate in quanto oggetto di specifici obblighi di comunicazione¹¹.
- Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione in quanto la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

⁸ Art. 67, comma 1, lett. l) DPR 917/86: "i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere."

⁹ l'elencazione rinvenibile nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001: Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

¹⁰ Email del 25.01.2022

¹¹ Art. 6 D.Lgs C.P.S. n.708) 2008

2 Termini

L'obbligo riguarda i rapporti avviati dopo il 21.12.2021 o, se avviati prima, ancora in corso all'11.01.2022¹²:

- Per tutti i rapporti di lavoro in essere al 21.12.2021 e per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e cessati, la comunicazione doveva essere effettuata entro il 18.01.2022.
- Per i rapporti avviati dal 12.01.2022 la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

A decorrere dal 1° maggio 2022 l'unico canale valido per assolvere all'obbligo di comunicazione sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali¹³. Fino al 30 aprile sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione anche a mezzo e-mail¹⁴.

3 Modalità di comunicazione

Dal 28 marzo 2022 è operativa la nuova applicazione sul portale "Servizi Lavoro" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, accessibile tramite SPID e CIE¹⁵.

4 Contenuto della comunicazione

La comunicazione deve avere il seguente contenuto minimo, in assenza del quale la comunicazione è considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera (entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

5 Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

6 Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione¹⁶.

Non si applica la procedura di diffida.¹⁷

Le sanzioni potranno essere¹⁸

- più di una laddove gli obblighi di comunicazione omessi riguardino più lavoratori;
- potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

12 Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 29 del 11.01.2022

13 Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 573 del 28.03.2022

14 v. nostra circolare n. 14 del 27.01.2022

15 <https://servizi.lavoro.gov.it>

16 Art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008


17 Art. 13 del D.lgs. 23 aprile 2004, n. 124

18 Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 29 del 11.01.2022

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler Sandrini". The signature is written in a cursive style with some overlapping letters.